

Regolamento di gestione semplificato del Fondo Comune di investimento aperto **TARGET BOND 2028**

Valido a decorrere dal 1° luglio 2023

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni.

Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Indice

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA	3
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	5
I. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE	5
I.1 Disposizioni di carattere generale.....	5
I.2 Disposizioni specifiche.....	7
Limiti alle operazioni con parti correlate.....	8
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE	8
3. REGIME DELLE SPESE	9
3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti.....	9
3.2 Spese a carico dei Fondi.....	10
4. ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI I FONDI	11
4.1 Periodo di sottoscrizione.....	11
4.2 Fusione del Fondo.....	11
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	12
I. PARTECIPAZIONE AL FONDO	12
I.1. Previsioni generali	12
I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote	13
II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	14
III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI	14
IV. SPESE A CARICO DELLA SGR	15
V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE	15
VI. RIMBORSO DELLE QUOTE	16
VI.1 Previsioni generali.....	16
VI.2 Modalità di rimborso delle quote.....	17
VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	17
VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO	17

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

Denominazione tipologia e durata dei Fondi	<p>OICVM aperto non riservato (di seguito il “Fondo”) denominato</p> <p>TARGET BOND 2028</p> <p>Sono previste due categorie di quote, definite quote di “Classe R” e quote di “Classe S”.</p> <p>Le quote di “Classe R” sono ad accumulazione e le quote di “Classe S” sono a distribuzione.</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31/07/2028, salvo proroga.</p> <p>L’esercizio contabile del Fondo ha durata annuale e si chiude l’ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in forma abbreviata Fideuram Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, anche la “SGR” o “Società di Gestione”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 22, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del TUF, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA.</p> <p>Sito Internet: www.fideuramispsgr.it</p>
Depositario	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Institutional Services-Depositary Services”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino.</p>

	<p>Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p> <p>L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.</p> <p>Sito Internet: www.statestreet.com/it</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario delle quote di partecipazione a ciascun Fondo, espresso in Euro, è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR www.fideuramispbsgr.it</p> <p>Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

I.1 Disposizioni di carattere generale

- 1 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
 - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) quote di FIA chiusi;
 - j) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - k) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
- 2 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 3 Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
- 4 I Fondi sono denominati in euro.
- 5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine

in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

- 6 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-quater, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale
- 7 Nella gestione del Fondo la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
- 8 L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
- 9 In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 10 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento del Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento del Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- 11 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici del Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
 - effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
 - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento.
- 12 Il Fondo può inoltre:
 - a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- 13 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

- 14 I limiti indicati nel presente Regolamento in relazione alla politica di investimento di ciascun Fondo devono intendersi come segue:
- Principale: almeno il 70%
 - Prevalente: compreso tra il 50% ed il 70%
 - Significativo: compreso tra il 30% ed il 50%
 - Contenuto: compreso tra il 10% ed il 30%
 - Residuale: fino al 10%

1.2 Disposizioni specifiche

- 1 Il Fondo, di tipo obbligazionario, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di circa 5 anni, salvo proroga.
- 2 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari prevalentemente dell'Area Euro. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
- 3 Il Fondo investe fino ad un massimo del 60% del totale delle attività in strumenti finanziari subordinati.
- 4 L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade può raggiungere massimo il 60% del totale delle attività del Fondo e a quelli privi di rating può raggiungere massimo il 10 % del totale delle attività del Fondo.
- 5 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in euro.
- 6 La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a 5 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di investimento.
- 7 Il Fondo può inoltre investire:
 - in depositi bancari, fino al 10% del totale delle attività;
 - in parti di OICVM, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 40% del totale delle attività.
- 8 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, "Disposizioni di carattere generale", comma 6, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
- 9 La politica di investimento prevede la costruzione di un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria caratterizzati da una vita media residua coerente con la scadenza del ciclo di investimento del Fondo. Durante il ciclo di investimento si procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con la durata del ciclo di investimento del Fondo, la permanenza di un profilo di liquidità coerente con la politica di distribuzione, gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del Fondo.
- 10 La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratte-

ristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi.

- 11 La SGR adotta uno stile di gestione attivo nell’ambito della selezione degli strumenti obbligazionari.
- 12 Il parametro di riferimento, coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo, è composto da indici elaborati da terzi che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è lo stesso è investito. Il benchmark prescelto è il seguente:

dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 31 luglio 2025:

- 60% ICE BofA 3-5 Year BBB Euro Corporate Index
- 40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 3-5 TRI

dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2028:

- 60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index
- 40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 Total Return Index

- 13 Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.
- 14 Per il Fondo il raffronto delle variazioni del valore della quota con l’andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale del Fondo.

Limiti alle operazioni con parti correlate

- 1 Il Fondo può acquistare, fermo restando la validità di quanto previsto nella sezione B paragrafo 1.1 (“**Disposizioni di carattere generale**”), titoli di società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR. Nell’ambito della propria normativa interna la Società di Gestione ha adottato limiti più stringenti all’attività di investimento, rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, in relazione all’acquisto di strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo, ai depositi bancari e all’esposizione in strumenti finanziari derivati OTC, rispettivamente presso una banca o nei confronti di una controparte anch’esse facenti parte del Gruppo.
- 2 Il Fondo può investire, fermo restando la validità di quanto previsto nella sezione B paragrafo 1.1 (“**Disposizioni di carattere generale**”), in quote di altri OICR gestiti dalla Società di Gestione o da altre società del Gruppo (“**OICR collegati**”).

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 1 Il Fondo prevede due categorie di quote, definite quote di “Classe R” e quote di “Classe S”.
- 2 Le quote di “Classe R” sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tale Classe, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe. Le quote di “Classe S” sono del tipo a distribuzione secondo le modalità di seguito indicate.
- 3 I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da interessi maturati e dividendi posti in distribuzione, al netto di tutti gli oneri di gestione e di funzionamento; possono inoltre essere distribuite le plusvalenze nette su titoli purché realizzate.
- 4 La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti almeno l’80% dei proventi ordinari conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante;

- 5 In ogni caso l'ammontare distribuibile a ciascuna quota non potrà essere superiore all'incremento registrato dal valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce il rendiconto di gestione.
- 6 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola.
- 7 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione, vengono indicati sia nella relazione di accompagnamento al rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni anno dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del rendiconto di gestione.
- 8 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario, su istruzione della SGR, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite i collocatori, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
- 9 I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.
- 10 Qualora i certificati risultino depositati presso il Depositario, sarà cura dello stesso, su istruzioni della SGR, provvedere direttamente o tramite i mandatari alla corresponsione dei proventi distribuiti dal Fondo, attraverso bonifico bancario presso un conto corrente intestato al partecipante.
- 11 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo qualora non esercitati nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla data di pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.
- 12 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al presente comma, i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- 1 Il Fondo prevede l'applicazione di una commissione di sottoscrizione. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, fissata nella misura dell'1,00%. I rimborsi non sono gravati da commissioni.

Inoltre, le spese a carico dei sottoscrittori sono:

- a) diritto fisso su ogni operazione di rimborso pari a Euro 1;
- b) rimborso spese forfettario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal partecipante, pari a Euro 10 oltre a rimborso spese postali;
- c) rimborso spese amministrative e postali nella misura indicata in relazione a ciascun Fondo per ogni conferma di investimento e in relazione a ciascun versamento.
- d) eventuali imposte e tasse dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione.

I diritti fissi di cui alle lettere b) e c) potranno essere aggiornati ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Di tali aggiornamenti la Società di Gestione provvederà a dare adeguata informazione.

- 2 I collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Spese a carico dei Fondi

- I Le spese a carico del Fondo sono:
- la provvigione di gestione a favore della SGR pari a 0,80 % su base annua, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo. La provvigione di gestione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento. Nel “Periodo di Sottoscrizione” la provvigione di gestione è pari allo 0,25% su base annua, calcolata e prelevata secondo le modalità di cui sopra;
 - il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, nella misura massima dello 0,04% sul valore complessivo netto di ciascun Fondo;
 - i compensi da riconoscere al Depositario quali:
 - o un corrispettivo, da liquidare trimestralmente, nella misura annuale massima pari allo 0,07%, applicata al valore del NAV (Net Asset Value, dove per valore del NAV si intende la media mensile del valore complessivo netto giornaliero) del Fondo oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
 - o un corrispettivo per le prestazioni relative al regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari esteri, per l'importo di Euro 12 per singola operazione, calcolato mensilmente e prelevato il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo) del mese successivo a quello di riferimento;
 - o le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
 - le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, al pagamento delle cedole qualora il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
 - gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
 - le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
 - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
 - gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
 - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
- 2 Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR medi-

ante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

- 3 In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, ecc.) percepita dal gestore degli OICR collegati.

4. ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI I FONDI

4.1 Periodo di sottoscrizione

- 1 La sottoscrizione delle quote di ciascun Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione.
- 2 Le date di apertura e di chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno rese note mediante avviso sul sito Internet della SGR www.fideuramispbsgr.it.
- 3 La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del “Periodo di Sottoscrizione” ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle quote del Fondo. L’eventuale prolungamento del “Periodo di Sottoscrizione” o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR. La durata del “Periodo di Sottoscrizione” non potrà risultare in ogni caso superiore a tre mesi.

4.2 Fusione del Fondo

- 1 Il Fondo, alla scadenza del ciclo di investimento, potrà essere oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo anche gestito dalla medesima SGR caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal Fondo incorporato, nel rispetto della disciplina vigente in materia operazioni di fusione tra fondi.
- 2 Ai partecipanti al Fondo sarà preventivamente fornita apposita e dettagliata informativa in merito all’operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere il rimborso delle quote possedute senza applicazione di alcuna commissione. I partecipanti possono esercitare tale diritto dal momento in cui ricevono la documentazione informativa sino a 5 giorni lavorativi prima della data per il calcolo del rapporto di cambio prevista nel progetto di fusione.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1. Previsioni generali

- 1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
- 4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del TUF.
- 7 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 8 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 9 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 10 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 11 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

- 12 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
- 13 La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche nonché nell'Accordo Intergovernativo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 10 gennaio 2014 per migliorare la tax compliance internazionale ed applicare la normativa statunitense sui Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA").
- 14 A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.
- 15 La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.
- 16 La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

- 1 La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 5.000 Euro;
- 2 La sottoscrizione può essere effettuata:
 - per il tramite dei collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 3 La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla SGR stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
- 4 La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il collocatore.
- 5 I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente:
l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

I soggetti incaricati del collocamento possono altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

- 6 Il versamento del corrispettivo in euro avviene mediante bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 7 La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
- 8 Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 1 I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
- 2 Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote (certificato nominativo). È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
- 4 A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
- 5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 1 L'organo amministrativo della SGR è l'organo responsabile della gestione del Fondo e, come tale, attua, o delega ad un soggetto terzo di attuare, la politica di investimento e disinvestimento del Fondo descritta nel presente Regolamento nell'interesse degli Investitori oltre che nel rispetto delle prescrizioni del TUF e delle Autorità di Vigilanza.
- 2 Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la funzione di gestione del Fondo a una società autorizzata ai sensi delle disposizioni vigenti (il “**Gestore del Portafoglio**”). Il Gestore del Portafoglio è in particolare responsabile dell'attuazione delle decisioni

di investimento in relazione all'acquisizione, gestione, realizzazione e reinvestimento delle attività del Fondo, secondo quanto ritenuto opportuno dal Gestore del Portafoglio, sempre in conformità con la strategia di investimento e le restrizioni stabilite nel presente Regolamento e nell'accordo di delega tra SGR e il Gestore di Portafoglio.

- 3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

- 1 Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni del periodo di sottoscrizione, il valore unitario giornaliero della quota rimarrà invariato a 10 euro.
- 2 La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3 Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
 - c) Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 Previsioni generali

- 1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – ad inviare le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B (“**Caratteristiche del prodotto**”) del presente Regolamento.
- 6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore allo 3% del valore complessivo del Fondo e/o a 250.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

- 8 La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 9 La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 10 L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2 L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
- 3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5 Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
 - 3 Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett.
 - i) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - j) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.